

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-72 del 11/01/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004. Società Cartiera di Ferrara S.P.A. in comune di Ferrara (FE). Istanza di Modifica Sostanziale di AIA per l'installazione per la produzione di prodotti di carta. Atto di diniego
Proposta	n. PDET-AMB-2021-75 del 11/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno undici GENNAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 7008/2020

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004. **Società Cartiera di Ferrara S.P.A.** in comune di Ferrara (FE). Istanza di Modifica Sostanziale di AIA per l'installazione per la produzione di prodotti di carta. **Atto di diniego**

LA RESPONSABILE

Con riferimento **all'istanza trasmessa** in data 20/02/2020 dalla **Società Cartiera di Ferrara S.P.A.**, (PG/2020/27508 del 20/02/2020), ai sensi dell'art. 29-ter, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i,

Vista l'istanza assunta al PG/2020/27508 del 20/02/2020, presentata mediante il Portale Regionale IPPC dalla **Società Cartiera di Ferrara S.P.A.**, per la Modifica Sostanziale dell'AIA con sede legale in comune di Ferrara, Via Marconi 69 nella persona del legale rappresentante Giulio Spinoglio, relativa allo spostamento dello scarico di acque reflue industriali da pubblica fognatura a corpo idrico superficiale con conseguente potenziamento del sistema di trattamento delle stesse

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi che si è svolta in modalità telematica in data 29/10/2020, inviato alla ditta e agli Enti interessati tramite mail al fine di acquisire le relative firme, al termine della quale, in base a tutti i contributi e le osservazioni espressi, non è stato possibile concludere favorevolmente il procedimento, ritenendo conseguentemente di predisporre un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990

Visto il preavviso di diniego predisposto da questa Struttura con nota PG/2020/157286 del 30/10/2020, in cui si dava la possibilità alla società, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dello stesso, di presentare osservazioni;

Vista la richiesta della società assunta al PG/2020/160824 del 6/11/2020, di proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni di cui al preavviso di diniego di cui sopra;

Viste le osservazioni del Gestore assunte a PG/2020/173872 del 1.12.2020 al preavviso di diniego

Visti i seguenti pareri, a seguito di richieste di ARPAE avanzate con note PPGG 2020/ 179469, 179475, 179481 del 11.12.2020:

- Agenzia Regionale sicurezza idraulica e Protezione Civile - Servizio Area Reno Po di Volano _ assunto al PG 2020/181781 del 15.12.2020 che evidenzia la compatibilità idraulica dello scarico ma la impossibilità di verificare la congruità delle valutazioni idrauliche riportate nella documentazione tecnica prodotta, in assenza di modellazione a *moto vario*, che tenga conto delle variazioni nel tempo della velocità e della direzione della corrente.

- ARPAE Servizio Territoriale di Ferrara, assunto al PG/2020/183690 del 17.12.2020, che conferma il precedente parere non favorevole, acquisito al PG/2020/155988 del 28.10.2020, sulla scorta delle considerazioni riportate nel presente atto.
- Comune di Ferrara assunto al PG/2020/186376 del 22.12.2020. Parere favorevole con prescrizioni.

Richiamato l'art. 3 ter c 1 del Dlgs 152/06 **Principio dell'azione ambientale:**

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Preso atto che la Società ha concordato con HERA il mantenimento dello scarico di emergenza in pubblica fognatura per la gestione di eventuali emergenze non risolvibili nell'arco 24 ore. Tale accordo permette altresì di evitare funzionamenti in transitorio della Cartiera dovuti a fermate per malfunzionamenti prolungati del sistema di depurazione.

Ritenuto tuttavia che permangano le criticità già emerse ed illustrate in sede di conferenza dei Servizi, per le quali le osservazioni presentate dalla Ditta al preavviso di diniego non hanno fornito sufficienti elementi per la loro risoluzione, ed in particolare:

- il trasferimento di uno scarico industriale dalla pubblica fognatura (dedicata e realizzata appositamente per convogliare i due principali scarichi industriali presenti nell'area IFM e Cartiera di Ferrara) all'impianto cittadino, con il vantaggio mitigare eventuali picchi di concentrazione degli inquinanti presenti in acque superficiali, risulta non coerente con il principio di precauzione. Infatti, lo scarico pur rispettando i limiti imposti dal legislatore, altera comunque la qualità delle acque del canale Boicelli (che presenta già condizioni critiche), come evidenziato dallo stesso Gestore al paragrafo 7.1 tabella 2 (best case e worst case) della relazione di riscontro al preavviso di diniego,
- Il canale Boicelli non rientra nella rete dei corsi d'acqua con obiettivi di miglioramento, essendo un'asta che collega il Po con il Burana/Navigabile. Quest'ultimo tuttavia rientra in tali obiettivi e per esso è previsto il mantenimento dello stato "buono", dal punto di vista chimico, e un miglioramento dal punto di vista dello "stato ecologico". Un incremento di carico su questi corpi idrici, avendo già la possibilità di evitarlo, va a ledere i principi cardine "dell'azione preventiva"

e “della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente” oltre a non favorire il raggiungimento dell’obiettivo

- I dati integrati sulla portata del canale Boicelli evidenziano una forte variabilità stagionale, sia nella sua funzionalità irrigua sia in quella di vettore scolante, che non permettono una valutazione analitica precisa sulle portate del canale stesso. A riguardo si riscontrano periodi lunghi, anche di alcuni mesi, in cui gli unici contributi che possono determinare un movimento sono quelli degli scarichi già presenti
- Il Canale Boicelli, inoltre, fa parte del reticolo artificiale multifunzionale della provincia di Ferrara, realizzato a scopo irriguo, di navigazione e di scolo. I valori di portata sono regolati quindi artificialmente dai sostegni idraulici collocati lungo l’asta fluviale e influenzati dagli eventi meteorici. La velocità e direzione del flusso quindi non è funzione soltanto delle portate dei diversi apporti al canale (Consorzio, scarichi presenti, ecc), ma è principalmente funzione del gradiente idraulico, ossia delle quote dei livelli del canale.
- Possono verificarsi, pertanto, condizioni idrauliche che determinano un gradiente idraulico tale da generare il flusso in direzione opposta a quella indicata dalla ditta. In queste condizioni vi è la possibilità di una ulteriore concentrazione del carico inquinante, in particolare nella stagione invernale, dove non vi sono apporti significativi nel canale e quindi si riduce ulteriormente il flusso.
- Non sono comunque a disposizione informazioni sufficienti per supportare le valutazioni sul basso impatto quali-quantitativo dello scarico sostenuto dal Gestore.

Ritenuto inoltre che

- La presenza di scarichi già autorizzati nel canale inoltre non può essere una ragione sufficiente per dover autorizzare ulteriori scarichi, tenuto conto soprattutto che gli scarichi che attualmente insistono sul canale Boicelli (principalmente Yara con portata pari a 300 mc/h e IFM con portata pari a circa 480 mc/h), come già evidenziato e osservato dallo stesso Gestore, essendo principalmente costituiti da acque di raffreddamento, hanno caratteristiche molto differenti da quelle della Cartiera: il valore di COD dello scarico della Cartiera, in base a quanto dichiarato dal gestore, è pari a max. 160 mg/l, mentre il valore di COD degli scarichi di IFM e YARA è compreso tra 10 e 20 mg/l.
- a fronte dell’impatto non trascurabile generato dalla modifica proposta, il Gestore non ha dato evidenza di avere adeguatamente valutato né quantificato ulteriori azioni che porterebbero ad una diminuzione di altri impatti ambientali associati all’utilizzo della risorsa idrica e che potrebbero almeno in parte compensare gli effetti del nuovo scarico in un corso d’acqua particolarmente compromesso. Una possibile e generica riduzione del prelievo idrico tra il 5 e il

9% in due/quattro anni (par.8.3) indicata dalla Ditta non può essere valutata come significativo miglioramento ambientale, per le seguenti ragioni:

- la valutazione risulta non coerente con il bilancio presentato al par. 5.2 della relazione 1, dove il risparmio atteso (sia in termini di riduzione di utilizzo della risorsa primaria, sia in termini di quantità scaricata) era stimato tra il 10 e il 15%. Tale incongruenza evidenzia l'assenza di una pianificazione strategica nella riduzione di un impatto molto rilevante nell'attività in oggetto e strettamente connesso con la modifica proposta;
 - prendendo in considerazione l'indicatore espresso nella BAT 5 "flusso di acque reflue" per valutare il miglioramento della misura sul consumo di acqua e utilizzando i dati forniti nella relazione annuale 2019 dal gestore, si osserva come attualmente il valore dell'indicatore si attesti attorno a 9,92 (FLUSSO ACQUE REFLUE: quantità di acqua scaricata nel 2019 (mc)/prodotto (t): 9,92). Considerando una riduzione di 10% dello scarico (e quindi del prelievo), si ottiene un valore pari a circa 8,9.
 - La BAT 5 indica come riferimento per questo indicatore un intervallo da 1 a 10. Il valore attuale della Cartiera di Mesola (indicato da Cartiera di Ferrara come confronto, in quanto diretto competitor del Gestore) è pari a 6,75.
- Per quanto sopra illustrato la prestazione del Gestore (attualmente non ottimale) non risulta quindi migliorata in modo significativo dall'intervento in oggetto e, per quanto attiene in particolare all'utilizzo della risorsa idrica conseguente alla modifica dello scarico, non si ravvisa alcuna "compensazione" apprezzabile
 - Un ulteriore elemento di criticità ai fini della valutazione positiva del progetto, è costituito dalla carenza del sistema conoscitivo della fognatura interna (che il gestore prevede di risolvere entro l'estate del 2021) , in quanto il dimensionamento e la progettazione dell'impianto di trattamento sono stati effettuati sulla base di una valutazione parziale dei potenziali flussi che possono andare a sommarsi oppure a sottrarsi al refluo da depurare.
 - La variazione dei flussi in ingresso al depuratore può avvenire in condizioni eccezionali o anche normali, a seguito di eventuali interventi che si rendessero necessari a valle della ricognizione completa. Tale aspetto diventa rilevante dal momento in cui il refluo uscente dall'impianto di trattamento aziendale non confluisce più alla pubblica fognatura, in grado di ammortizzare picchi di concentrazione e parziali anomalie dello scarico.

Considerato infine che a seguito dell'istruttoria relativa al presente procedimento e con riferimento agli elementi tecnici forniti da Cartiera di Ferrara S.p.A, Arpae non ha ritenuto superate le valutazioni espresse nella determina n. 12792 del 12.07.2019, di conclusione della procedura di screening, ai sensi della L.R. 4/2018, che recita: *"si ritiene comunque sia da preferire, come da norma, lo scarico in fognatura rispetto allo scarico in acque superficiali a maggiore tutela della qualità delle acque e delle attività ricreative in essere sul Boicelli, già caratterizzato da un ridotto ricambio idrico, tenuto conto inoltre che il*

sistema fognario è già presente e funzionante e dà garanzie in termini di controllo da parte dell'ente Gestore."

Dato atto che

la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 ha disposto la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica,

con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

con DDG n.78/2020 è stato revisionato l'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 90/2018 ed approvato il documento "Manuale organizzativo" di Arpae Emilia Romagna e che con successiva DDG 103/2020 si è provveduto ad ulteriore revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

con DET-2019-882 del 29/10/2019 è stato conferito Incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia alla Dott.ssa Gabriella Dugoni, responsabile del Procedimento;

con DEL n.102/2019 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli con decorrenza dal 14/10/2019;

DISPONE

il **diniego** della Modifica sostanziale di AIA n 4941 del 27.09.2018, presentata dalla Soc. Cartiera. di Ferrara S.p.A, sita in Comune di Ferrara, Via Marconi 69, e relativa allo spostamento dello scarico di acque reflue industriali da pubblica fognatura a corpo idrico superficiale con conseguente potenziamento del sistema di trattamento delle stesse, per i motivi sopra esposti.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel. +39 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Area Autorizzazioni e Concessioni Centro

Via Bologna 534, 44124 Ferrara | tel. +39 0532 234811 | fax +39 0532 234801 | PEC aoofo@cert.arpae.emr.it

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso per PEC alla Società e agli Enti interessati al procedimento.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La Responsabile ARPAE - SAC Ferrara
D.ssa Marina Mengoli
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.